



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 158/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. RG **73010**, depositato in data 07.12.2020 ad istanza del sig. **(omissis)**, nato **(omissis)** rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce del presente ricorso, dall'avvocato Angela De Luca (C.F. DLCNGL87R56I726C), con domicilio digitale come da pec da registri di Giustizia: angeladeluca@altapec.it e presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Calvi, via Fabbricata, n. 14 - Fax 0824-18.10.524;

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), P.I. 02121151001, in persona del suo legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21 (cap 00144);

INPS SEZIONE DI BENEVENTO in persona del suo legale rappresentante p.t. con sede legale in Benevento alla via Michele Foschini n° 28

Visti gli atti e documenti di causa;

Chiamata la causa all'udienza dell'11 marzo 2024, celebrata con l'assistenza del Segretario Guglielmo Rega

FATTO

1. L'odierno ricorrente esponeva di essersi arruolato nel Corpo della Polizia di Stato il 12.11.1987, cessato dal servizio il 08.07.2019 per infermità non dipendente da causa di servizio, e di essere titolare della pensione n. 50399916. Non potendo far valere alla data del 31.12.1995 un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni era stato destinatario del sistema di calcolo pensionistico cd. misto. Poiché gli erano state attribuite le aliquote pensionabili di cui all'art. 44 del T.U. 1092/73 previste per il personale civile, anziché le aliquote più favorevoli previste dall'art. 54, comma 1, del T.U. 1092/73 previste per il personale militare, il ricorrente inviava nota pec indirizzata all'INPS lamentando quanto sopra rilevato e, in tal senso, invitava l'Istituto a voler provvedere al riconoscimento integrale di tutto quanto a lui spettante.

Tuttavia, l'INPS respingeva l'istanza e il Sig.(omissis) proponeva il ricorso in epigrafe con cui chiedeva di *"1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, ovvero dal 9.07.2019; 2) per l'effetto condannare parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati, con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsiasi provvedimento sotteso, inerente, connesso o*

comunque preparatorio o consequenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo; 3) condannare l'INPS alla corresponsione della pensione come sopra adeguata e al pagamento della differenza delle precedenti rate non adeguate, oltre ad interessi e rivalutazioni come per legge. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario".

2. L'INPS, di cui non risulta documentata l'intimazione, non si costituiva in giudizio.

3. All'udienza dell'11 marzo 2024, nessuno è comparso in aula.

La causa è stata dunque trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare occorre rilevare che nel presente giudizio non è stato instaurato il contraddittorio.

Pertanto, in mancanza della notifica, ed in particolare della volontà di notifica, si rileva che in tema di giudizi pensionistici, il comma 3 dell'articolo 155 c.g.c. prevede che *"Il decreto di fissazione di udienza viene notificato all'amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso"*. Il successivo comma 8 dispone, poi, che *"Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce e il giudice rileva un vizio che importi nullità della notificazione, fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza"*. Il comma 10 prevede, infine, che *"Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non è eseguito, il giudice*

	<i>ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma</i>	
	<i>dell'articolo 111"; quest'ultimo, a sua volta, al comma 4 dispone che</i>	
	<i>"L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza".</i>	
	Orbene, se si considera che la mancata esecuzione dell'ordine di	
	rinnovazione della notificazione di cui al comma 10 dell'art. 155 e il	
	mancato assolvimento dell'onere di notificazione di cui al comma 3	
	sono accomunati dal fatto che, in entrambe le fattispecie, la	
	controparte, sostanzialmente, non viene chiamata in giudizio per scelta	
	del ricorrente, appare evidente che il comma 10 medesimo è	
	applicabile per analogia anche a quest'ultimo caso, qui ricorrente, con	
	la conseguenza che va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e	
	va dichiarata l'estinzione del processo (sez. Friuli Venezia Giulia n.	
	30/2020; sez. Sicilia n. 922/2019). Disposizioni accomunate anche dal	
	fatto che in entrambi i casi la notifica non risulta nulla, ma inesistente,	
	ovvero non effettuata per volontà della parte.	
	2. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, atteso che l'ente	
	previdenziale non è stato chiamato in giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Campania,	
	in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara	
	l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo	
	Nulla per le spese.	
	Così deciso in Napoli il giorno 11 marzo 2024	
	Il Giudice monocratico	
	4	

Alessandra Molina

(Firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 18.03.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(Firma digitale)